

COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 20 del 06.12.2018

Oggetto: Parere sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di dicembre si è riunito il Revisore dei Conti del Comune di Villasor dott. Antonio Begliutti, presso la sede del Comune di Villasor, al fine di verificare la richiesta del Responsabile dei Servizi dott. Renato Vella del 04 dicembre 2018.

Il Revisore dei conti procede all'esamina della normativa e della documentazione trasmessagli in data 04.12.2018.

L'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, demanda ai Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione.

Si ritiene quindi di procedere dapprima al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività. La costituzione del fondo per l'anno 2018, regolata dalla normativa contrattuale di seguito elencata, riporta una sostanziale conferma degli istituti già utilizzati per gli anni dal 2009 in poi, che si riassumono di seguito:

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, all'art. 15 stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'art. 31 definisce le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

■ il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, all'art. 4 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;

■ il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, all'art. 8 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;

■ il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 31.7.2009;

■ gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 disciplinano le risorse decentrate per quanto concerne la composizione economica;

■ l'art. 68, c.1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il quale contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2018 rilevano:

□ il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

□ l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis";

Posto che:

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto, delle progressioni orizzontali, posizioni organizzative;

- la costituzione del fondo riportata all'Organo di Revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale;

si procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni, delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018. La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

L'Organo di Revisione, constatato che il fondo per le risorse decentrate 2018, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557- quater, della Legge 296/2006, evidenzia come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'importo del fondo 2016 senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Il Revisore ha anche verificato che l'ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 ed anche il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.

Tutto ciò premesso, si dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e si esprime parere favorevole in merito alla richiesta di certificazione del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

06 dicembre 2018

Il Revisore

Antonio Begliutti

